



FULCROS NEWS

La rinuncia all'eredità stoppa l'accertamento

Articolo pubblicato sulla rivista specializzata Eutekne

Secondo la giurisprudenza maggioritaria l'erede o gli eredi che abbiano validamente rinunciato all'eredità non succedono nei rapporti tributari e, di conseguenza, non dovrebbero essere destinatari di atti impositivi (C.T. Reg. Lazio 1° febbraio 2011 n. 34/10/11, C.T. Reg. Reggio Calabria 20 luglio 2018 n. 2284/1/18 e Cass. 30 maggio 2018 n. 13639).

Ove ciò non avvenisse, colui che ha rinunciato all'eredità può ben impugnare il recupero dinnanzi al giudice tributario, costituendosi in giudizio al fine di ottenere una sentenza che lo dichiari estraneo al rapporto fiscale (Cass. 29 marzo 2017 n. 8053).

Dal mancato ricorso, dunque, non possono derivare effetti pregiudizievoli: l'atto non potrà fondare alcuna riscossione nei confronti di chi ha rinunciato (Cass. 3 novembre 2020 n. 24317).

Una delle possibili difese dell'Ufficio che intenda riscuotere i debiti tributari presso i potenziali eredi "rinunciatarci" potrebbe essere fondata sul richiamo all'art. 525 c.c., il quale dispone che, fino a quando il diritto di accettare l'eredità non sia prescritto contro i chiamati che vi hanno rinunciato, questi possono sempre accettarla, se non è già stata acquistata da altro dei chiamati, senza pregiudizio delle ragioni acquistate da terzi sopra i beni dell'eredità.

Dal dato normativo si ricava dunque che la rinuncia all'eredità costituisca un atto revocabile e dall'art. 480 c.c., inoltre, si evince che il termine di prescrizione del diritto di accettare l'eredità in dieci anni decorre dal giorno dell'apertura della successione (ovvero, in presenza di condizione, dal momento del suo avveramento).

Recentemente la Regionale del Piemonte, mediante la pronuncia 23 giugno 2021 n.

498/3/21, ha preso posizione sul punto.

La necessità evidenziata è quella di coordinare due discipline e due termini, ossia l'accettazione e rinuncia all'eredità e la decadenza dal potere accertativo tributario, non omogenei anche perché aventi ratio e finalità differenti.

Chi non accetta nemmeno diventa erede

I giudici di merito affermano che qualora la parte, destinataria di un avviso di accertamento in qualità di erede, abbia precedentemente rinunciato espressamente all'eredità, non può essere considerata legittimata a riceverlo per carenza di legittimazione passiva, a prescindere dalla circostanza che la rinuncia all'eredità costituisca un atto sempre revocabile fino al decorso del termine di prescrizione.

Rigettata, dunque, la tesi dell'Ufficio, che aveva chiesto in via pregiudiziale la sospensione del processo ai sensi dell'art. 39 del DLgs. 546/92, stante la non definitività della questione relativa allo status di eredi delle contribuenti.

Esso rilevava, in particolare, che i termini per la notifica degli avvisi di accertamento da parte degli uffici non sono né rinunciabili, né suspendibili, né prorogabili, ritenendo corretto il suo operato alla luce della circostanza che, con la rinuncia, non venga meno il presupposto di legge che individua nei coeredi i soggetti obbligati al pagamento dei debiti del de cuius.